

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4030 del 27/07/2017
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE DEMANIALE PER LO SFALCIO E IL PRELIEVO DI FORAGGIO DALLA GOLENA SINISTRA DEL FIUME LAMONE, NEL TRATTO DAL PONTE DELLA FERROVIA AL PONTE DI GRATTACOPPA NEL COMUNE DI RAVENNA, LOTTO 13 - SOCIETÀ AGRICOLA MERENDI S.S. - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RA16T0026
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4180 del 27/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventisette LUGLIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE DEMANIALE PER LO SFALCIO E IL PRELIEVO DI FORAGGIO DALLA GOLENA SINISTRA DEL FIUME LAMONE, NEL TRATTO DAL PONTE DELLA FERROVIA AL PONTE DI GRATTACOPPA NEL COMUNE DI RAVENNA, LOTTO 13 - SOCIETÀ AGRICOLA MERENDI S.S. - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RA16T0026

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO che con istanza datata 19/10/2016 e registrata il giorno 20/10/2016 al n. PGRA.2016.13078 di protocollo, procedimento amministrativo RA16T0026, la Società Agricola Merendi S.S., con sede a Ravenna-frazione Mezzano, C.F. 02150500391, nella persona del legale rappresentante Merendi Giancarlo, ha chiesto la concessione per lo sfalcio e il prelievo di foraggio dalla golena sinistra del fiume Lamone, nel tratto dal Ponte della Ferrovia al Ponte di Grattacoppa nel Comune di Ravenna;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";

EVIDENZIATO inoltre che ai sensi della L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica, comprese quelle afferenti al servizio di piena, al nullostia idraulico ed alla sorveglianza idraulica, sono esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

DATO ATTO:

- che sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 30 del 08.02.2017 è stato pubblicato l'elenco delle aree del demanio idrico disponibili per la concessione in provincia di Ravenna, tra le quali è compresa l'area demaniale situata nella golena sinistra del fiume Lamone nel tratto dal Ponte della Ferrovia al Ponte di Grattacoppa nel Comune di Ravenna, lotto 13, oggetto della predetta istanza di concessione;
- che nei trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso

sul B.U.R. E.R. non sono pervenute altre domande relativamente alle suddette aree demaniali, né sono state presentate opposizioni e osservazioni;

- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni;
- che l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, a riscontro della richiesta della Struttura Autorizzazione e Concessioni del 23.03.2017 - PGRA/2017/4088, con nota PC/2017/20627 del 12/05/2017, registrata al protocollo Arpae PGRA/2017/6642 del 15/05/2017, ha trasmesso il nullaosta idraulico rilasciato con determinazione dirigenziale n. 1307 del 03.05.2017, richiamata al comma 1 dell'art. 4 del suddetto disciplinare di concessione;
- che l'occupazione prospettata, come regolata nel disciplinare e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nel nullaosta idraulico, è ritenuta ammissibile in considerazione delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004, come da scheda di istruttoria tecnica conservata presso questa Struttura;
- che gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- che, per l'uso agricolo di terreni in golena, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a), punto 2), della L.R. 7/2004, l'importo del canone annuo è stabilito entro il parametro da 90,00 euro a 120,00 a ettaro;
- che la cauzione ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 è pari ad una annualità di canone;
- VALUTATO equo e congruo, in considerazione delle caratteristiche dell'area demaniale e della finalità dell'utilizzo richiesto, applicare il canone annuo di € 93,00 a ettaro;

DATO CONTO che la superficie demaniale interessata ammonta a circa Ha 1,34 all'interno della particella individuata al Catasto Terreni del Comune di Ravenna, Sezione S. Alberto, al Foglio 90, Mappali 271 e 1 (parte) e al Foglio 108, Mappale 9 (parte), e che, conseguentemente, in applicazione del suddetto parametro individuato il canone annuo dovuto è definito in € 125,00 salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti come riportato all'art. 3 del disciplinare;

PRESO ATTO che l'interessato:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 16.10.2016, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

- a seguito della richiesta PGRA.2017.8357 del 19.06.2017 con risposta del 19.07.2017 registrata a PGRA.2017.9982 del 20.07.2017 ha trasmesso:

- il disciplinare sottoscritto per accettazione;
- il nullaosta idraulico sottoscritto per presa visione;
- l'attestazione del versamento dell'importo di € 125,00, eseguito in data 20.07.2017 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale canone per l'annualità 2017;
- l'attestazione del versamento dell'importo di € 250,00 eseguito in data 20.07.2017 su c/c postale 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio;

RITENUTO, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, che l'occupazione richiesta sia compatibile con la normativa sopra richiamata e pertanto di poter accogliere l'istanza e accordare la concessione demaniale procedimento RA16T0026, alle condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare e nel rispetto di quanto prescritto nel nullaosta idraulico di cui alla determinazione n. 1307/2017 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;

- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di accordare alla Società Agricola Merendi S.S., con sede a Ravenna-frazione Mezzano, C.F. 02150500391, la concessione demaniale, procedimento RA16T0026, per lo sfalcio e il prelievo di foraggio dalla golena sinistra del fiume Lamone, nel tratto dal Ponte della Ferrovia al Ponte di Grattacoppa nel Comune di Ravenna, lotto 13, aree demaniali censite al Catasto Terreni del Comune di Ravenna, Sezione S. Alberto, al Foglio 90, Mappali 271 e 1 (parte) e al Foglio 108, Mappale 9 (parte), interessate per circa Ha 1,34;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente, nel rispetto inoltre di quanto espresso nel nullaosta idraulico rilasciato dall'Agenzia regionale per la

sicurezza territoriale e la protezione civile con la determinazione dirigenziale n. 1307 del 03.05.2017, sottoscritto altresì dal richiedente per presa visione e richiamato al comma 1 dell'art. 4 del disciplinare medesimo;

3. di trasmettere al destinatario il presente provvedimento, dando atto che l'originale, firmato digitalmente, è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti amministrativi di Arpae;
4. di trasmettere inoltre al destinatario copia del nullaosta idraulico dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di cui alla determinazione 1307/2017;
5. di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
6. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA16T0026 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore di Soc. Agricola Merendi, C.F. 02150500391, con sede in Ravenna, in seguito indicata come "Concessionario".

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, alle condizioni e prescrizioni sotto riportate, ha per oggetto lo sfalcio e il prelievo di foraggio dalla golena sinistra del Fiume Lamone, nel tratto dal Ponte della Ferrovia al Ponte di Grattacoppa nel Comune di Ravenna.
2. Le superfici golenali interessate ammontano a circa Ha 1,34, all'interno delle particelle individuate al Catasto terreni del Comune di Ravenna, sez. S. Alberto al F. 90, mappali 271 e 1 (parte) e al F. 108, Mappale 9 (parte).

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha efficacia a decorrere dal 01.01.2017 con durata sino al 31.12.2022.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 125,00 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura del canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, è stabilito in € 250,00.
4. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n.

131 risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).

5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove dovute, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4 PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nel "nullaosta idraulico", rilasciato ai sensi dell'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, con determinazione n. 1307 del 03/05/2017.
2. L'accesso all'area oggetto della concessione è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali.
3. Tutte le superfici arginali saranno tenute a prato naturale, come pure le fasce laterali di rispetto di metri quattro dal loro piede appartenenti al demanio, con proibizione del dissodamento, nel rispetto dell'art 96 lettere f) e g) del T.U. 25/7/1904 n. 523. Il taglio della vegetazione in tali aree dovrà eseguirsi almeno due volte all'anno, con il taglio finale nei mesi di settembre ottobre.
4. Nelle fasce golenali di dieci metri dall'alveo inciso è vietata l'utilizzazione agricola. Nelle restanti parti delle golene, al di fuori delle fasce di rispetto dell'argine e di tutela ambientale dell'alveo, è consentita unicamente la tenuta di medicaio, ovvero di prato stabile.
5. Al fine di migliorare l'officiosità e la sicurezza idraulica potrà essere consentito per iscritto al Concessionario, o a terzi, di eseguire il taglio della vegetazione arbustiva e arborea presente nelle arginature, nelle golene, nell'alveo di magra e relativa fascia di tutela, nel rispetto delle direttive regionali approvate con le Deliberazioni di Giunta n. 3939/1994 e n. 667/2009, ove applicabile.
6. Le lavorazioni ammesse con la concessione sono subordinate e funzionali alle esigenze idrauliche, onde l'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile) ha facoltà di farle anticipare, posticipare o sospendere in vista o in conseguenza di piene o altre evenienze in cui apparisse opportuno, senza che il Concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o riduzioni del canone. Gli interventi saranno eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali e alle fasce da tenere a prato, regolando l'altezza del taglio della vegetazione in maniera da evitare lo scorticamento del suolo. E' vietato, in caso di pioggia o di terreni saturi d'acqua, il transito dei mezzi

agricoli e di trasporto sopra i manufatti arginali e le fasce di rispetto. E' vietato qualunque lavoro che alteri lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e delle golene, salva espressa autorizzazione allo scopo di regolarizzare le superfici per evitare ristagni e convogliare le acque nell'alveo di magra.

7. Il Concessionario non potrà recintare o comunque intercludere le aree. Il Concessionario non potrà nemmeno con i raccolti e altre cose tenere ingombre le superfici arginali e golenali, dovendo i prodotti essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Le fasce di rispetto e le sommità arginali in particolare saranno tenute sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.
8. E' proibita la concimazione, chimica e organica, nonché il diserbo chimico dei terreni. E' vietato abbandonare nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze rifiuti di qualsiasi genere.
9. Il Concessionario non potrà impedire o ostacolare lo sfalcio anche totale della sommità che in qualunque tempo venisse fatto dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile o da chi avesse l'onere della manutenzione dei percorsi arginali o delle zone attorno alle condotte di prelievo idrico o adiacenti ad altri manufatti, né potrà pretendere qualsiasi compenso od abbuono per tale sfalcio e l'eventuale perdita di prodotto.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. La concessione è subordinata in particolare al mantenimento e all'esercizio di manufatti di attraversamento (es. cavi e condotte per derivazioni d'acqua), delle installazioni da pesca, dei cartelli, dei percorsi ciclopedonali di fruizione naturalistica e relative installazioni di sosta, delle strade, nonché delle rampe e dei passaggi concessi a terzi. Il Concessionario, per lo svolgimento delle proprie attività, è tenuto prendere accordi con i titolari di diritti o facoltà sulle aree demaniali e su quelle limitrofe, impegnandosi a tenere estranea la Regione e l'Agenzia concedente da controversie che dovessero sorgere in merito a interferenze.
2. L'Agenzia regionale concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare o sospendere la concessione, ovvero di impartire prescrizioni o introdurre le modifiche ritenute opportune. Il Concessionario non avrà diritto ad alcuna riduzione del canone, se non quando fosse privato di una porzione di superficie superiore a un quinto di quella complessivamente concessa.
3. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno conseguente all'esercizio della concessione. La responsabilità del Concessionario non viene meno per

effetto delle direttive e prescrizioni impartite a tutela della sicurezza idraulica.

4. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso al personale delle Agenzie regionali e delle imprese incaricate o autorizzate per rilievi, accertamenti e lavori, con relativi mezzi d'opera e di trasporto.
5. Gli estremi della concessione saranno indicati sul posto a cura del Concessionario su una o più tabelle identificative, con formato e ubicazione eventualmente prescritta dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile).
6. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali ad esempio allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi.
7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
8. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. La concessione è personale, per cui non è trasferibile.
9. Qualora il Concessionario, per fatti sopravvenuti indipendenti dalla sua volontà, tali da rendere eccessivamente gravosa la prosecuzione del rapporto per le successive annualità, intendesse recedere dalla concessione, dovrà presentare motivata richiesta scritta al Servizio concedente entro il 31 luglio precedente. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
10. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.